

REGOLAMENTO (CEE) N. 2368/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2252/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino⁽³⁾;considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della

Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁵⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, 82

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.